



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Servizio LL.PP. - Patrimonio

ORIGINALE

Data 12/12/2022

N. Reg. Gen. 1439

Capitolo _____

Impegno _____

Mandato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. _1439_ del _12/12/2022_

**Oggetto: PARCO FUCOLI - CANONE DI SUB LOCAZIONE ANNO 2022 -
IMPEGNO SPESA**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 08/2022 del 04.01.2022 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha nominato l'Ing. Danilo Volpini Saraca Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Autoparco e Politiche Sportive, a decorrere dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamate le seguenti deliberazioni immediatamente esecutive e successive modifiche ed integrazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto "Programma triennale lavori pubblici 2022 - 2024 ed elenco annuale lavori 2022 - Approvazione";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: "Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2022/2024 - Approvazione ai sensi della Legge 112/2008 ed indirizzi per le acquisizioni al patrimonio immobiliare dell'Ente";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022-2023 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. N. 50/2016 - Approvazione";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Esame ed approvazione";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 e Piano Triennale della Performance 2022/2024";

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Giunta comunale n. 47 del 31.12.2013 avente per oggetto: "RILANCIO POLI ESPOSITIVI E CONGRESSUALI – CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA – ACCETTAZIONE";
- delibera della Giunta Comunale, n. 10 del 28.01.2016 avente per oggetto: "RILANCIO POLI ESPOSITIVI E CONGRESSUALI - PARCO FUCOLI - APPROVAZIONE BOZZA COMODATO";
- delibera della Giunta Comunale, n. 57 del 28.03.2017 avente per oggetto: "COMODATO - PARCO FUCOLI - MODIFICA BOZZA COMODATO";

Dato atto che in data 03.04.2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato rep. 3947 del parco Fucoli tra il Comune e la Soc. Terme di Chianciano Immobiliare e Terme di Chianciano S.p.A. della durata di anni 3 e fino alla data del 02.04.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Montepulciano il 20.04.2017 al n. 324 S 3;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.105 del 21.06.2018 avente per oggetto "Parco Fucoli – Approvazione contratto di sub-locazione", con la quale si provvede alla risoluzione del contratto di comodato sopra citato e si approva la bozza di contratto di sub-locazione tra la Soc. Terme di Chianciano Spa ed il Comune di Chianciano Terme della



COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

durata di anni 3 e fino alla data del 02.04.2020, al fine di assicurare la disponibilità delle aree nel periodo di costruzione dell'immobile a servizio del Palamontepaschi;

Richiamato altresì, il Contratto di sub-locazione registrato all'agenzia delle Entrate di Montepulciano al Rep. n. 3963 del 4.7.2018, approvato con la sopra citata delibera di Giunta Comunale, nella quale si fissa la durata del contratto di sub locazione in anni 21 (ventuno) dalla sottoscrizione e si determina un corrispettivo annuo per la messa a disposizione dell'area in €. 1.000,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto di dover impegnare la quota per l'anno 2022 per il canone di sub-locazione a Terme di Chianciano Spa;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall'art. 74, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamate le seguenti normative di riferimento:

- Legge n. 241/90;
- Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni nelle sue parti vigenti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dei contratti;
- Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Attestata la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, espressa con la sottoscrizione del presente atto;



DETERMINA

Di richiamare tutte le premesse;

Di impegnare la somma di €. 1.220,00 a favore della Soc. Terme di Chianciano con sede in Via delle Rose 12 a Chianciano Terme - C.F. e P.Iva: 01152750525, necessaria per il pagamento del canone di sub-locazione del Parco Fucoli anno 2022, sul cap. 901718 del bilancio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Esercizi succ. Euro
901718	U.1.03.02.07.001	1.220,00	===	===	===

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1° lettera A) punto 2 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 901718/2022 e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo e diverso parere del responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Di dare atto che, per la suddetta prestazione non è previsto il Codice DURC, né il Codice CIG, in quanto la spesa rientra nel motivo di esclusione "Acquisto locazione";

Di dare atto altresì, che si procederà per la liquidazione a seguito di presentazione di fattura dal parte di Terme di Chianciano Spa;

Di dare inoltre atto che il presente atto È SOGGETTO alle disposizioni dettate dall'articolo 37 del D.lgs. 33/2013, pertanto i dati saranno pubblicati sul sito web del Comune di Chianciano Terme.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Danilo Volpini Saraca



COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.